IL SINDACATO DEI POLIZIOTTI

SIAP Inform@

Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 47

Roma, 2 Novembre 2026



CASO SHIER, INDIPENDENZA E FIDUCIA NELL'IMPARZIALITÀ DELLA MAGISTRATURA: DUE PILASTRI DA DIFENDERE

L'indipendenza della magistratura rappresenta uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto e deve essere tutelata sempre, soprattutto quando una decisione suscita dissenso. I giudici rispondono esclusivamente alla legge e devono poter valutare gli elementi sottoposti al loro esame senza condizionamenti politici, mediatici o derivanti dal consenso dell'opinione pubblica. È una garanzia per tutti i cittadini e per le stesse forze di polizia, che operano quotidianamente nel rispetto della separazione dei ruoli e delle funzioni istituzionali. La decisione del GIP di Milano di non convalidare il fermo di Youssef Siher e di non applicare misure cautelari deve essere collocata all'interno di questo perimetro costituzionale. La Procura aveva formulato contestazioni rilevanti sulla base delle attività investigative svolte dalla Polizia di Stato, attribuendo ai contenuti diffusi attraverso i canali del Movimento 17 Ottobre una valenza istigatoria. Il giudice, nell'esercizio delle proprie prerogative, ha ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a giustificare la limitazione della libertà personale. Il confronto tra queste diverse valutazioni appartiene alle sedi processuali previste dall'ordinamento. Ciò non esclude una riflessione sul rapporto tra giustizia e fiducia dei cittadini. La notizia dell'adesione della magistrata all'appello "Giuristi per Gaza", così come quella della sottoscrizione dello stesso documento da parte della pubblico ministero che aveva richiesto la misura cautelare, impone però prudenza nei giudizi. La partecipazione a un'iniziativa pubblica non può essere automaticamente trasformata nella prova di un condizionamento delle decisioni giudiziarie, soprattutto quando magistrati che condividono la medesima adesione giungono a conclusioni processuali differenti. Resta tuttavia un tema delicato: come preservare anche la percezione di assoluta imparzialità della magistratura quando vengono assunte pubblicamente posizioni su questioni particolarmente divisive. È un interrogativo legittimo che merita attenzione e che deve essere affrontato senza pregiudizi, ma anche senza facili processi alle intenzioni. Per il SIAP è altrettanto importante difendere la professionalità e la dignità del lavoro svolto dalle forze di polizia. Le attività

Sommario:

Caso Shier, indipendenza e fiducia nell'imparzialità della magistratura e rispetto del lavoro investigativo 1

Manovra 2027 2

Precariato nella Pubblica Amministrazione 2

Visita fiscale: il SIAP richiama al rispetto dei diritti dei lavoratori 3

Competenze non liquidate e trattamenti difformi: il SIAP interviene a tutela dei lavoratori 4

Caro carburanti e affitti fuori controllo: il SIAP chiede il lavoro agile 4

La specificità non può restare uno slogan 4

Straordinari arretrati e alloggi: il Siap chiede risposte al governo 5

Il diritto di difesa nei procedimenti disciplinari della Polizia di Stato al vaglio della Consulta. 5

Allievi e agenti in prova: fase formativa e responsabilità disciplinare 6

Commissione Paritetica Centrale Formazione 7

Comunicazioni interne 8

investigative, le acquisizioni della polizia giudiziaria e le valutazioni della Procura meritano rispetto, soprattutto quando sono il risultato di un lavoro complesso e delicato condotto dagli investigatori della Polizia di Stato, in questo caso dalla Polizia Postale e dalla Digos. Si può non condividere una decisione giudiziaria senza mettere in discussione l'autonomia del giudice. Allo stesso modo, il mancato accoglimento di una richiesta cautelare non significa che il lavoro investigativo sia stato inutile o svolto in modo inadeguato. In uno Stato democratico il controllo giurisdizionale serve proprio a verificare, con piena autonomia, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato continueranno a svolgere il proprio compito con professionalità e senso delle istituzioni, garantendo sicurezza, libertà e rispetto delle regole democratiche. La credibilità del sistema si fonda infatti sull'equilibrio tra investigazione, azione della Procura e controllo giurisdizionale. La sicurezza pubblica e la fiducia dei cittadini hanno bisogno sia di investigazioni efficaci sia di magistrati indipendenti. Sono funzioni diverse, ma ugualmente indispensabili. Difenderne l'autonomia e il reciproco rispetto significa rafforzare lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche che ogni giorno siamo chiamati a servire.



♦ Manovra 2027: misure importanti, ma per il comparto sicurezza servono risposte concrete

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio per il 2027, una manovra da circa 26 miliardi di euro che interviene su fisco, lavoro, famiglia, sanità, previdenza, imprese e investimenti. Si tratta di provvedimenti che contengono misure positive per lavoratori, giovani e famiglie, ma che richiedono una valutazione attenta per comprendere quale sarà il reale impatto sul personale della Polizia di Stato e dell'intero Comparto Sicurezza. Il SIAP accoglie favorevolmente gli interventi destinati al sostegno del reddito, alle politiche per la natalità, al potenziamento delle risorse per la sanità pubblica e all'incremento della flessibilità previdenziale per i lavoratori assoggettati al sistema contributivo. Si tratta di temi da tempo al centro dell'attenzione sindacale, soprattutto in una fase caratterizzata dall'aumento del costo della vita, dalla perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni e dalle crescenti difficoltà che gravano sulle famiglie. Particolare interesse rivestono le misure dedicate ai giovani lavoratori, alle lavoratrici madri e alla conciliazione tra vita professionale e familiare. Sono segnali importanti che confermano la necessità di sostenere le nuove generazioni e incentivare la natalità, ma che dovranno tradursi in benefici concreti e facilmente accessibili. Sul versante previdenziale, l'istituzione di un fondo destinato a rafforzare la flessibilità in uscita dei lavoratori soggetti al sistema contributivo rappresenta un elemento che merita attenzione. Tuttavia, il SIAP ribadisce che per il personale della sicurezza non possono essere sufficienti interventi di carattere generale. La specificità delle funzioni svolte dalle donne e dagli uomini in divisa richiede misure dedicate che tengano conto dell'usura professionale, dei servizi notturni, delle turnazioni, del rischio operativo e dei limiti ordinamentali che caratterizzano le carriere del Comparto. Proprio per questo il SIAP continuerà a chiedere che il confronto sulla previdenza dedicata produca risultati concreti e risorse certe, soprattutto per i colleghi assunti con il sistema contributivo, che rappresentano la generazione più esposta al rischio di future penalizzazioni pensionistiche. Non meno importante è il tema degli organici. Una legge di bilancio che guarda al futuro non può prescindere da un consistente piano di assunzioni nella Polizia di Stato e nel Comparto Sicurezza. Le carenze di personale, il crescente numero di pensionamenti e l'aumento delle esigenze operative impongono investimenti adeguati per garantire efficienza dei servizi, sicurezza dei cittadini e migliori condizioni di lavoro per gli operatori. Il SIAP valuterà attentamente il testo della manovra nel corso dell'iter parlamentare e continuerà a sollecitare Governo e Parlamento affinché la sicurezza diventi una priorità concreta e non soltanto un principio condiviso. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato servono infatti non solo riconoscimenti formali, ma investimenti reali su stipendi, previdenza, welfare, formazione e assunzioni. La specificità del lavoro di polizia non può restare una dichiarazione di principio. Deve tradursi in scelte politiche, risorse e tutele capaci di valorizzare chi garantisce ogni giorno la sicurezza del Paese. ST



♦ Precariato nella Pubblica Amministrazione: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento anche dopo la stabilizzazione.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26566 del 10 ottobre 2026 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori pubblici vittime dell'abuso dei contratti a tempo determinato. La Suprema Corte ha infatti affermato un principio destinato a incidere significativamente sul contenzioso in materia di precariato: la successiva stabilizzazione del lavoratore non elimina automaticamente il diritto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei rapporti a termine. La decisione trae origine dalla vicenda di una lavoratrice che aveva prestato servizio presso un ente locale attraverso una successione di contratti a tempo determinato ritenuta abusiva. Sebbene la dipendente fosse stata successivamente assunta a tempo indeterminato, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'immissione in ruolo non è sufficiente a cancellare gli effetti dell'illecito già consumato. Con la modifica dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotta dal D.L. n. 131/2024 e convertita dalla Legge n. 166/2024, il legislatore ha infatti previsto una tutela risarcitoria autonoma in favore del lavoratore che abbia subito l'abuso nella successione dei contratti a termine. La norma riconosce un'indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da determinare in base alla gravità della violazione, al numero dei contratti stipulati e alla durata complessiva del rapporto di lavoro precario, fatta salva la prova di un maggior danno. La Cassazione ha evidenziato che stabilizzazione e risarcimento perseguono finalità differenti e non si escludono reciprocamente. La prima garantisce la continuità occupazionale e la sicurezza del rapporto di lavoro per il futuro; il secondo costituisce invece il ristoro per il pregiudizio subito dal lavoratore a causa dell'utilizzo illegittimo del lavoro flessibile. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato può incidere esclusivamente sulla quantificazione dell'indennità, ma non può più essere



considerata una misura sostitutiva del risarcimento. Si tratta di un orientamento di particolare importanza per tutta la Pubblica Amministrazione, poiché rafforza il principio secondo cui il rispetto delle regole sul reclutamento del personale non rappresenta un mero adempimento formale, ma una garanzia sostanziale a tutela della dignità professionale e dei diritti dei lavoratori. L'abuso del lavoro a termine viene così riconosciuto come un illecito autonomo, capace di produrre conseguenze risarcitorie anche quando il rapporto sia stato successivamente regolarizzato. Per i lavoratori pubblici, compresi gli appartenenti ai comparti della sicurezza e dell'Amministrazione civile dell'Interno, la pronuncia assume particolare rilievo perché riafferma il principio secondo cui l'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine può dare luogo a una tutela risarcitoria effettiva, anche in presenza di una successiva stabilizzazione del rapporto. La sentenza rafforza, dunque, gli strumenti di contrasto al precariato e all'impiego distorto delle forme di lavoro flessibile previste dall'ordinamento. Occorre tuttavia precisare che la decisione non comporta automaticamente il riconoscimento di somme in favore del personale della Polizia di Stato, il cui rapporto di impiego è disciplinato da uno specifico ordinamento pubblicistico. Eventuali posizioni individuali dovranno essere valutate caso per caso, verificando la concreta applicabilità della disciplina richiamata dalla Corte, la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei rapporti a termine e gli ulteriori presupposti necessari per l'accoglimento di una domanda risarcitoria. Analoga verifica si rende necessaria anche con riferimento a eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato svolti presso altre amministrazioni pubbliche prima dell'accesso nei ruoli della Polizia di Stato. In concreto, la sentenza conferma che:

• la successiva stabilizzazione o assunzione a tempo indeterminato non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento del danno;
• anche il lavoratore già immesso in ruolo può rivendicare l'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
• il risarcimento può essere liquidato in una misura compresa tra 4 e 24 mensilità, in relazione alla gravità dell'abuso, al numero dei contratti e alla durata complessiva del periodo di precarietà;
• resta salva la possibilità di dimostrare l'esistenza di un danno ulteriore rispetto all'indennità prevista dalla legge;
• la nuova disciplina trova applicazione anche nelle controversie ancora pendenti e nei giudizi di rinvio.

Alla luce di questo importante arresto giurisprudenziale, è opportuno che tutti i lavoratori interessati procedano a una puntuale ricostruzione della propria posizione lavorativa, conservando contratti, proroghe, rinnovi e ogni ulteriore documentazione utile a dimostrare l'eventuale abuso subito. Il SIAP, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella promozione di una cultura sindacale fondata sulla centralità della persona, considera questa pronuncia un significativo rafforzamento delle tutele contro il precariato nella Pubblica Amministrazione. Il principio affermato dalla Corte è chiaro e destinato a lasciare un segno: la stabilizzazione restituisce la certezza del lavoro per il futuro, ma non cancella il danno prodotto dagli anni di utilizzo illegittimo del lavoro precario. Per questa ragione, chi ha subito tali violazioni può oggi rivendicare non soltanto il riconoscimento della propria stabilità occupazionale, ma anche il ristoro economico previsto dalla legge per la lesione dei propri diritti.

CLICCA QUI

♦ Visita fiscale: il SIAP richiama al rispetto dei diritti dei lavoratori

Una recente sentenza del Tribunale di Avellino offre un importante chiarimento per tutti i lavoratori del pubblico impiego. Il **giudice** ha infatti **stabilito** che la semplice **mancata risposta al campanello** durante una visita fiscale non può essere automaticamente considerata **prova dell'assenza del dipendente** dal domicilio di reperibilità. La pronuncia chiarisce che il verbale del medico fiscale certifica l'accesso effettuato e la mancata risposta al citofono o al campanello, ma tale circostanza, da sola, non è sufficiente a dimostrare con certezza che il lavoratore non fosse presente nell'abitazione. L'effettiva irreperibilità deve essere accertata sulla base di elementi concreti e non può essere desunta automaticamente da una presunzione. Nel caso esaminato dal Tribunale, il lavoratore è riuscito a dimostrare la propria presenza presso il domicilio attraverso testimonianze e documentazione ritenute attendibili dal giudice, ottenendo il riconoscimento delle proprie ragioni e la restituzione delle somme trattenute. Si tratta di una decisione particolarmente significativa perché riafferma un principio fondamentale: il rispetto delle regole deve andare di pari passo con il rispetto delle garanzie dei lavoratori. L'obbligo di reperibilità durante la malattia resta pienamente vigente, ma eventuali contestazioni non possono fondarsi su automatismi o interpretazioni sfavorevoli prive di un adeguato riscontro probatorio. Per il SIAP questa pronuncia assume particolare rilevanza anche per il personale della Polizia di Stato, poiché conferma che ogni provvedimento incidente sulla sfera economica o professionale del lavoratore deve essere supportato da accertamenti rigorosi e oggettivi. Nessun dipendente può essere considerato automaticamente inadempiente senza una verifica completa delle circostanze concrete. La sentenza richiama inoltre l'importanza di conservare ogni elemento utile a dimostrare la propria presenza presso il domicilio, quali documentazione sanitaria, testimonianze e qualsiasi altro riscontro oggettivo che possa contribuire a una corretta ricostruzione dei fatti. Il SIAP continuerà a seguire con attenzione tutte le questioni che riguardano la tutela dei diritti dei lavoratori, affinché i principi di legalità, ragionevolezza e uniformità trovino concreta applicazione e nessun collega subisca conseguenze economiche o disciplinari sulla base di valutazioni automatiche o di presunzioni non adeguatamente dimostrate. FT

♦ Competenze non liquidate e trattamenti difformi: il SIAP interviene a tutela dei lavoratori.

La Segreteria Nazionale del SIAP sta raccogliendo numerose segnalazioni che evidenziano criticità amministrative ed economiche meritevoli di immediato approfondimento, a conferma dell'attenzione costante che questa Organizzazione riserva alla tutela dei diritti del personale, indipendentemente dal ruolo ricoperto o dalla sede di servizio. In particolare, sono pervenute segnalazioni riguardanti gli Agenti in prova, dal **SIAP di Teramo**, provenienti dagli Istituti di Formazione della Polizia di Stato di Campobasso e Caserta, i quali lamentano il mancato riconoscimento delle indennità accessorie e delle prestazioni di lavoro straordinario regolarmente maturate durante il servizio. Dalle verifiche effettuate risulterebbe che nei cedolini stipendiali dei mesi di settembre e ottobre 2026 non siano state liquidate le competenze accessorie riferite al mese di agosto, determinando un evidente disagio economico per colleghi che stanno affrontando la fase iniziale del proprio percorso professionale. Considerato che la prossima elaborazione stipendiale è prevista nei primi giorni di novembre 2026, il SIAP ritiene necessario accertare tempestivamente le ragioni di tali ritardi e garantire il riconoscimento delle somme dovute, evitando ulteriori differimenti che finirebbero per gravare esclusivamente sui lavoratori interessati. Il SIAP ha inoltre richiamato l'attenzione sulla situazione dei frequentatori del 23° Corso Vice Ispettori provenienti dall'Arma dei Carabinieri, per i quali continuano a emergere differenze nei trattamenti economici, giuridici e previdenziali applicati dai diversi istituti di formazione. Richiamando l'articolo 28 della Legge n. 668/1986, che prevede il collocamento in aspettativa con il trattamento economico più favorevole, il SIAP ha evidenziato come, a fronte di situazioni identiche, sembrino registrarsi applicazioni differenti tra gli istituti di Spoleto, Campobasso e Nettuno. Una disparità che potrebbe riguardare anche gli aspetti contributivi, con possibili ripercussioni future sulle posizioni previdenziali dei colleghi interessati. Per il SIAP, l'uniforme applicazione delle norme rappresenta un principio irrinunciabile. Per questo motivo si è chiesto un tempestivo approfondimento della vicenda, l'eventuale riconoscimento delle somme non corrisposte e la verifica delle posizioni contributive, affinché siano garantiti a tutti i frequentatori gli stessi diritti e le stesse tutele.

♦ Caro carburanti e affitti fuori controllo: il SIAP chiede il lavoro agile per difendere il potere d'acquisto dei poliziotti.

Di fronte all'aumento del costo della vita, dei carburanti, dei pedaggi autostradali e delle spese abitative, il SIAP ha chiesto l'apertura di un confronto urgente per valutare l'introduzione del lavoro agile, su base volontaria, per tutte quelle attività della Polizia di Stato che risultino concretamente compatibili con tale modalità organizzativa. La proposta nasce dall'ascolto delle difficoltà quotidianamente rappresentate da tanti colleghi, in particolare nelle grandi aree metropolitane e nei territori caratterizzati da elevati flussi di pendolarismo, dove il costo degli spostamenti casa-lavoro incide ormai in maniera sempre più pesante sui bilanci familiari. Una situazione che determina una progressiva riduzione del potere d'acquisto delle retribuzioni e che richiede risposte concrete e innovative. Per il SIAP è arrivato il momento di affrontare il tema senza pregiudizi ideologici, distinguendo chiaramente le attività operative e di controllo del territorio, che per loro natura richiedono la presenza fisica, da quelle amministrative, documentali, contabili, tecniche e di supporto che potrebbero essere svolte, ove compatibili, anche attraverso modalità organizzative più moderne ed efficienti. La specificità della funzione di polizia non può essere utilizzata come argomento per escludere a priori qualsiasi riflessione. Al contrario, impone una valutazione seria, responsabile e pragmatica delle diverse realtà lavorative presenti nell'Amministrazione, verificando quali servizi possano beneficiare del lavoro agile senza alcun pregiudizio per l'efficienza degli uffici e per la qualità dei servizi resi ai cittadini. Il SIAP propone quindi l'avvio di una sperimentazione nelle realtà maggiormente interessate dal fenomeno del pendolarismo, a partire da Roma e dalle principali città metropolitane, accompagnata da adeguate garanzie in materia di sicurezza informatica, tutela dei dati, misurazione dei risultati e continuità operativa. Contestualmente, il Sindacato ribadisce la necessità di prevedere adeguate misure compensative per il personale impiegato nei servizi operativi che non possono essere svolti da remoto, attraverso il potenziamento delle politiche di mobilità, delle convenzioni per il trasporto pubblico e degli interventi a sostegno degli alloggi collettivi. La proposta del SIAP non mira a introdurre privilegi, ma a individuare soluzioni concrete per sostenere il personale in una fase economica particolarmente difficile. Investire nel benessere organizzativo significa investire nell'efficienza dell'Amministrazione e nella qualità del servizio offerto ai cittadini. Per questo il SIAP ritiene non più rinviabile l'apertura di un tavolo di confronto dedicato, affinché anche nella Polizia di Stato possano essere valutati strumenti organizzativi capaci di coniugare innovazione, efficienza e tutela delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza del Paese.

CLICCA QUI

♦ La specificità non può restare uno slogan: servono tutele concrete, pensioni più giuste e nuove assunzioni



Il SIAP segue con attenzione il dibattito sulle recenti modifiche ai coefficienti di trasformazione del sistema pensionistico e ritiene doveroso fornire ai colleghi un'informazione corretta, evitando sia allarmismi sia letture superficiali. Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo. A parità di età e montante, essi determinano una riduzione del valore applicato alla quota contributiva della pensione. Tuttavia, il coefficiente rappresenta solo uno degli elementi che concorrono alla formazione dell'assegno pensionistico. Nel sistema contributivo, infatti, i

contributi accantonati vengono rivalutati annualmente attraverso il tasso di capitalizzazione collegato all'andamento del PIL e solo successivamente trasformati in pensione mediante i coefficienti previsti per l'età di accesso al trattamento. I nuovi coefficienti incidono esclusivamente sulla quota contributiva e il loro impatto varia in base alla storia contributiva di ciascun lavoratore. Prima di parlare di riduzioni generalizzate delle pensioni è necessario considerare un dato oggettivo: il tasso di capitalizzazione applicabile nel 2026 è stato fissato a 1,063359, pari a una rivalutazione del 6,3359% del montante contributivo maturato al 31 dicembre 2025. Si tratta di uno dei valori più elevati registrati dall'introduzione del sistema contributivo. Questo significa che il montante contributivo dei lavoratori che accederanno alla pensione dal 1° gennaio 2027 beneficerà di una significativa rivalutazione che, in molti casi, potrà compensare o persino superare gli effetti derivanti dalla riduzione dei coefficienti di trasformazione. Per questo non è corretto affermare che dal 2027 vi sarà automaticamente una diminuzione delle pensioni. L'effetto reale dipenderà dal montante individuale, dall'età di pensionamento e dalla composizione dell'assegno. Ciò premesso, il SIAP ritiene che il confronto sui coefficienti non debba far perdere di vista la vera questione. Il problema non è soltanto tecnico, ma soprattutto politico: continua a mancare una riforma strutturale capace di riconoscere concretamente la specificità del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico. Rischio operativo, turnazioni h24, impiego notturno, esposizione allo stress e progressivo logoramento psicofisico richiedono una tutela previdenziale coerente con la natura delle funzioni svolte. Non è accettabile che la specificità venga richiamata quando si chiedono sacrifici al personale e dimenticata quando si tratta di tradurla in diritti e risorse. Particolare attenzione merita la situazione dei colleghi assunti dal 1° gennaio 1996, ai quali si applica integralmente il sistema contributivo. Sono proprio le nuove generazioni a richiedere correttivi capaci di garantire, in futuro, pensioni adeguate alla delicatezza delle funzioni svolte. Per il SIAP non bastano annunci. Il tavolo sulla previdenza dedicata deve proseguire rapidamente con risorse certe, simulazioni trasparenti e proposte concrete che tengano conto dei limiti ordinamentali del Comparto Sicurezza. Allo stesso tempo, il tema previdenziale non può essere separato da quello degli organici. Previdenza, specificità professionale e nuove assunzioni sono parti della stessa sfida: garantire dignità lavorativa a chi ogni giorno serve lo Stato e tutela la sicurezza dei cittadini. Il SIAP continuerà a sostenere una linea sindacale autonoma, responsabile e pragmatica. I poliziotti non chiedono privilegi, ma il riconoscimento concreto di una specificità che le istituzioni hanno il dovere di trasformare in tutele previdenziali adeguate, risorse certe e diritti esigibili. Perché la sicurezza del Paese non può essere costruita sul sacrificio silenzioso di chi la garantisce ogni giorno. La specificità deve diventare una scelta politica concreta, non una formula da richiamare nei convegni e dimenticare quando si scrivono le leggi di bilancio.

CLICCA QUI

♦ Straordinari arretrati e alloggi: il Siap chiede risposte al governo

A seguito dell'audizione del Segretario Generale Giuseppe Tiani presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, il SIAP torna a chiedere risposte concrete per il personale della Polizia di Stato sul pagamento degli straordinari arretrati e sulle criticità alloggiative. Il decreto-legge n. 193/2026 ha stanziato complessivamente 50 milioni di euro per il pagamento delle prestazioni straordinarie delle Forze di polizia, di cui 24 milioni destinati alla Polizia di Stato. Si tratta di un segnale positivo, ma è necessario chiarire se tali risorse saranno utilizzate per liquidare, almeno in parte, il lavoro straordinario svolto nel 2025 e ancora non retribuito ai colleghi. Il SIAP chiede di conoscere quali prestazioni saranno effettivamente pagate, quale sarà l'importo liquidabile e quali saranno i tempi per l'accredito delle somme. Il fabbisogno complessivo per saldare gli straordinari arretrati della Polizia di Stato ammonta infatti a circa 117 milioni di euro e resta necessario individuare le risorse mancanti per garantire il pagamento integrale di quanto dovuto. Nessun riscontro è invece giunto sulla richiesta avanzata dal SIAP di destinare 25 milioni di euro al sostegno del personale in mobilità e missione, chiamato quotidianamente a confrontarsi con costi abitativi sempre più elevati e con la carenza di alloggi disponibili. Il SIAP continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, rivendicando il diritto dei poliziotti a vedere retribuito il lavoro già svolto e a ottenere misure concrete per affrontare le difficoltà abitative. I lavoratori della Polizia di Stato non chiedono privilegi, ma il riconoscimento di diritti maturati attraverso professionalità, sacrificio e servizio quotidiano alla collettività.

CLICCA QUI

♦ Il diritto di difesa nei procedimenti disciplinari della Polizia di Stato al vaglio della Consulta.

L'evoluzione dei principi di trasparenza, imparzialità e contraddittorio nell'azione amministrativa impone una riflessione sull'adeguatezza delle garanzie difensive previste dal D.P.R. n. 737/1981 per il personale della Polizia di Stato. In particolare, nei procedimenti disciplinari più gravi, la possibilità di conoscere integralmente gli atti, contestare efficacemente gli addebiti e avvalersi di una difesa tecnica indipendente assume un rilievo fondamentale, soprattutto quando è in gioco la permanenza in servizio. In tale prospettiva, la mancata previsione dell'assistenza di un avvocato del libero foro solleva interrogativi sulla ragionevolezza della disciplina vigente, anche alla luce delle più ampie garanzie riconosciute al personale militare e agli appartenenti ad altri corpi di polizia. L'esigenza di un aggiornamento della disciplina non è soltanto teorica. L'Amministrazione ha infatti già avviato un percorso di revisione del regolamento di disciplina di cui al D.P.R. n. 737/1981 e del regolamento di servizio di cui al D.P.R. n. 782/1985, attraverso uno specifico gruppo di lavoro che coinvolge anche le organizzazioni sindacali. Tale processo rende particolarmente attuale il confronto sull'effettività del diritto di difesa e sull'opportunità di rafforzare ulteriormente le tutele riconosciute al personale. In questo contesto si inserisce anche il contributo delle organizzazioni sindacali che, attraverso i propri esperti e consulenti, affrontano quotidianamente le problematiche connesse alla difesa dei colleghi coinvolti in procedimenti disciplinari, promuovendo soluzioni capaci di rafforzare le garanzie individuali senza compromettere l'efficienza dell'azione

amministrativa. Particolare rilievo assume l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7275/2026 del 2 ottobre 2026, con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui non consente all'incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro. La questione sottoposta alla Consulta riguarda la compatibilità della disciplina vigente con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Da un lato viene in considerazione il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, dall'altro l'effettività del diritto di difesa. Il dubbio di costituzionalità nasce anche dal confronto con le garanzie riconosciute ad altre categorie di personale, tra cui quello militare e quello appartenente alla Polizia penitenziaria, per le quali il legislatore ha previsto tutele difensive più ampie. Il sistema disciplinare della Polizia di Stato, regolato principalmente dal D.P.R. n. 737/1981, impone che l'esercizio del potere disciplinare sia sempre conforme ai principi di legalità, imparzialità, trasparenza e contraddittorio, garantendo all'interessato la possibilità di conoscere gli addebiti contestati, accedere agli atti rilevanti e presentare le proprie difese. Tali garanzie assumono un'importanza ancora maggiore nei procedimenti che possono concludersi con sanzioni particolarmente afflittive, come la destituzione dal servizio. In questi casi non è in discussione soltanto il diritto formale di difendersi, ma l'effettiva possibilità di contraddire le contestazioni e tutelare compiutamente la propria posizione. L'ordinanza del Consiglio di Stato non equivale naturalmente a una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Spetterà alla Corte costituzionale stabilire se l'attuale disciplina sia compatibile con i principi sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione o se, al contrario, sia necessario riconoscere anche agli appartenenti alla Polizia di Stato la possibilità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato del libero foro nei procedimenti disciplinari più gravi. La questione assume un rilievo che va oltre il singolo caso esaminato, poiché investe il delicato equilibrio tra le esigenze organizzative dell'Amministrazione e la tutela dei diritti individuali del personale. La decisione della Corte costituzionale sarà dunque particolarmente importante per chiarire se l'attuale assetto normativo garantisca un livello di tutela coerente con l'evoluzione dei principi costituzionali e amministrativi oppure se siano necessarie ulteriori garanzie per assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa nei procedimenti disciplinari della Polizia di Stato. PT

♦ Allievi e agenti in prova: fase formativa e responsabilità disciplinare.



Con la sentenza n. 1278/2026, pubblicata il 24 ottobre 2026, il TAR Sardegna, Sezione Prima, ha respinto il ricorso proposto da un agente in prova della Polizia di Stato, già in servizio presso un Commissariato, contro la propria espulsione dal corso di formazione e la conseguente cessazione dal servizio, disposte prima della conclusione del procedimento disciplinare, poi definito con l'irrogazione della sospensione dal servizio per due mesi. La vicenda traeva origine da un episodio verificatosi fuori servizio, nel corso del quale l'interessato, dopo aver segnalato di essere stato vittima di una rapina, aveva rivolto espressioni ingiuriose e minacciose agli operatori intervenuti sul posto, mentre le successive verifiche, condotte anche attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, non avevano consentito di trovare alcun riscontro all'effettivo verificarsi della rapina denunciata. Il TAR ha ritenuto i provvedimenti dell'Amministrazione adeguatamente istruiti e motivati, soffermandosi in particolare sulla disciplina prevista dall'art. 6-ter del d.P.R. n. 335/1982, che contempla l'espulsione dal corso degli allievi e degli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il Collegio riconduce tale disciplina a una funzione di «massima cautela», finalizzata a evitare il rischio che accedano stabilmente alle funzioni di polizia, soggetti le cui condotte evidenzino profili d'inaffidabilità. Richiamando l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1640/2019, il TAR ribadisce che il procedimento espulsivo è distinto e autonomo rispetto a quello disciplinare e può intervenire prima della conclusione di quest'ultimo, purché ricorrano i presupposti normativi e il provvedimento sia sorretto da un'adeguata istruttoria e motivazione. Nel caso esaminato, la successiva irrogazione della sospensione dal servizio per due mesi, sanzione più grave della deplorazione, ha confermato, secondo il giudice, la correttezza della valutazione prognostica anticipatamente compiuta dall'Amministrazione. La pronuncia non legittima, tuttavia, alcun automatismo. La decisione deve fondarsi su una corretta ricostruzione dei fatti e su una valutazione adeguatamente motivata delle circostanze concrete. Il TAR esclude inoltre la violazione del principio di uguaglianza rispetto al personale già stabilmente inserito nei ruoli della Polizia di Stato, rilevando che le due situazioni sono oggettivamente differenti. Come evidenziato nella sentenza, per il personale già appartenente al Corpo l'inserimento nella Polizia costituisce un «dato lavorativo e di vita» ormai consolidato, mentre per l'agente in prova non sussiste un affidamento qualificato all'ingresso definitivo nei ruoli, con la conseguenza che, durante questa fase iniziale, permane la necessità di verificare l'effettiva affidabilità del soggetto e la sua attitudine a svolgere le funzioni di polizia.

La fase formativa e di prima valutazione assume pertanto un rilievo decisivo, poiché anche quando sia già impiegato presso un reparto, l'agente in prova è tenuto a dimostrare la propria affidabilità attraverso una condotta improntata alla correttezza, conforme alla dignità delle funzioni svolte e rispettose dei colleghi, in osservanza dei doveri richiamati dal TAR, con riferimento agli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. n. 782/1985, che disciplinano il comportamento del personale della Polizia di Stato anche al di fuori del servizio. La sentenza del TAR Sardegna conferma come la fase formativa costituisca un momento essenziale per la verifica dell'affidabilità, dell'equilibrio e dell'idoneità di chi aspira a entrare stabilmente nei ruoli della Polizia di Stato. Il richiamo al principio di «massima cautela» viene ricondotto alla particolare delicatezza delle funzioni di polizia e alla necessità che le decisioni dell'Amministrazione siano sempre fondate su presupposti normativi chiari, adeguata istruttoria, garanzie procedimentali e congrua motivazione.

♦ Commissione Paritetica Centrale Formazione: il SIAP ottiene aperture concrete su addestramento, genitorialità e valorizzazione professionale

Si è svolta il 29 ottobre 2026, presso l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, la riunione della Commissione Paritetica Centrale per l'Istruzione e lo Sviluppo Professionale del Personale. Anche in questa occasione il SIAP ha confermato il proprio ruolo propositivo e concreto, intervenendo sui principali temi all'ordine del giorno con proposte orientate alla tutela del personale e al miglioramento della formazione. Sul fronte delle tecniche operative, il SIAP ha espresso apprezzamento per il nuovo modulo dedicato alla gestione delle persone non collaborative, proponendo di estendere l'addestramento anche alle fasi successive alla messa in sicurezza del soggetto, come il trasporto, la permanenza negli uffici di polizia e l'eventuale affidamento ai sanitari. Una proposta finalizzata a rafforzare sicurezza operativa, efficacia degli interventi e tutele professionali, che ha trovato la condivisione della Presidente e di altre organizzazioni sindacali. Ampio spazio è stato riservato alla programmazione dell'aggiornamento professionale 2027, che comprenderà temi di particolare interesse quali diritti umani, contrasto alle discriminazioni, normativa antiterrorismo, criminalità giovanile, sicurezza ferroviaria e formazione psicologica degli operatori, oltre a numerosi approfondimenti specialistici legati all'evoluzione normativa e tecnologica delle attività di polizia. Particolarmente significativo l'intervento del SIAP sulla tutela della genitorialità nei percorsi formativi. Il Sindacato ha chiesto di valutare forme di flessibilità per il personale con comprovate esigenze familiari, soprattutto in presenza di figli di età inferiore ai tre anni, consentendo ove possibile la frequenza da remoto delle attività teoriche. Il SIAP ha ribadito che il diritto alla famiglia e la crescita professionale non possono essere subordinati al ricorso ai tribunali per ottenere tutele che dovrebbero trovare adeguata risposta nell'organizzazione del lavoro. I dati sul monitoraggio dell'aggiornamento e dell'addestramento professionale evidenziano un miglioramento della partecipazione rispetto all'anno precedente. Un risultato positivo che conferma l'importanza di investire nella formazione continua, senza però trascurare le criticità territoriali che ancora richiedono attenzione e interventi mirati. Di rilievo anche il confronto sul Progetto Scuole. Il SIAP ha sostenuto con fermezza che ogni sperimentazione debba essere valutata sulla base dei risultati concreti e che il monitoraggio debba servire non solo a raccogliere dati, ma anche a correggere eventuali criticità e migliorare il modello formativo. Una posizione che ha trovato il consenso della Presidenza della Commissione. Importanti aperture sono infine arrivate sul tema della valorizzazione degli istruttori. Oltre alla conferma dell'impegno a sostenere incentivi economici dedicati, è stata manifestata disponibilità a sensibilizzare le competenti strutture dell'Amministrazione sulla proposta del SIAP relativa al riconoscimento matricolare dell'attività didattica svolta dal personale nelle articolazioni periferiche. Il SIAP continuerà a seguire con determinazione i lavori della Commissione affinché formazione, addestramento, tutela della genitorialità e valorizzazione delle professionalità non rimangano principi astratti ma si traducano in risultati concreti per tutto il personale della Polizia di Stato. Per il SIAP la formazione rappresenta uno strumento essenziale di crescita professionale, sicurezza operativa e riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa.



SIAPInform@47

2 Novembre 2026

Direttore Responsabile
Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione
Loredana Leopizzi

Redazione
Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso
Vincenzo Annunziata
Francesco Quattrocchi

Collaboratori
Giuseppe Crupi
Vito Ventrella
Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i social

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito **www.siap-polizia.org**

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da QUI

APP CONVENZIONI